

almeno un triennio degli ultimi cinque anni presso un collegio.

Ora io comprendo perfettamente l'utilità di esigere che i giudici prestino una parte della loro attività in un collegio giudiziario, perchè mi rendo ragione della diversità tra le mansioni di pretore e quelle di giudice collegiale, mansioni che presso i tribunali sono evidentemente più alte, se non altro, per la maggiore importanza degli interessi sottoposti alla giurisdizione dei collegi. Ma bisogna anche considerare la condizione degli aspiranti alla promozione, e quella del ministro, il quale si troverà tutti i giorni alle prese non solo dei giudici di prima categoria, i quali vorranno essere trasferiti ad ogni costo nei tribunali per acquistare quel titolo, senza il quale non potranno concorrere alla promozione per merito, ma ancora di quei giudici di seconda categoria i quali si trovano alla distanza di tre anni dall'ingresso della prima. (*Interruzioni*).

Sicuro, perchè potendo concorrere alla promozione dal momento in cui entrano nella prima categoria, vorranno affrettarsi ad acquistare il titolo dei tre anni di permanenza nel collegio, senza del quale la promozione per merito non sarebbe loro possibile.

Vero è che il disegno di legge, con l'adottare il sistema dei concorsi per l'assegnazione delle sedi, dà modo agli anziani di conseguire egualmente il posto in un tribunale; ed è vero pure che il ministro, allo stesso scopo, farà buon uso del suo prudente discernimento. Ma tutto ciò forse non impedirà che molti, anche tra i meno capaci, si dolgano che per ragioni indipendenti dal loro buon volere e dal loro valore siano condannati a non poter conseguire le promozioni per merito. Bisogna guardarsi, onorevoli colleghi, dall'architettare la fabbrica dei martiri.

Onorevole ministro, io non sono in condizione di far proposte, ma credo che l'articolo, com'è stato modificato dalla Commissione, non possa assolutamente andare ed invoco tutta la sua buona volontà perchè sia ricondotto ad una dizione tale, che da una parte costituisca una garanzia per coloro che invocheranno il diritto, se non altro, di cimentarsi nel concorso per merito, e dall'altra appresti al ministro un mezzo di difesa contro i soverchi assalti di coloro che vorranno acquistare questa condizione per la promozione per merito.

PRESIDENTE. A questo articolo 20 vi

è un emendamento proposto dagli onorevoli Venditti e Guarracino così concepito:

*Al primo comma, alle parole:* purchè abbiano fatto pure parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la relazione, *sostituire:* purchè abbiano fatto parte di un tribunale almeno per cinque anni.

L'onorevole Guarracino ha facoltà di parlare.

GUARRACINO. Questo emendamento differisce dal testo proposto dalla Commissione, inquantochè, mentre dalla Commissione si vuole che i giudici abbiano fatto parte di un tribunale almeno per tre anni nel quinquennio che ha preceduto la promozione, secondo il nostro emendamento occorre averne fatto parte per cinque anni, senza bisogno che questi precedano immediatamente la promozione. Per questa parte, vale a dire perchè non si tenga conto del periodo che precede la promozione, insisto nel pregare il ministro di accettare l'emendamento. Purchè gli anni di esercizio delle funzioni presso un collegio siano fatti, è lo stesso che si facciano prima o dopo.

Quanto poi alla durata di tali funzioni, me ne rimetto al ministro, e non insisto sui cinque anni.

PRESIDENTE. Onorevole Spirito Beniamino, la sua aggiunta va in fine del primo capoverso, o del secondo?

SPIRITO BENIAMINO. Il mio emendamento ha lo stesso scopo di quello dell'onorevole Cimorelli. L'unica differenza è che io mi accontento di due anni di anzianità ed egli ne vuole tre.

PRESIDENTE. Vuol dire che va in fine del primo comma.

Debbo avvertire l'onorevole ministro che l'onorevole Rocco ed altri nove deputati propongono, all'articolo 20 di sostituire le seguenti parole « Alla promozione a consigliere della Corte d'appello, a presidente del tribunale, procuratore del re e sostituti procuratori generali di Corte di appello possono concorrere i giudici e sostituti procuratori del re che da tre anni appartengano alla prima categoria ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia*. Io debbo anzitutto giustificare perchè ho accettato l'emendamento introdotto dalla Commissione parlamentare al primo comma dell'articolo. E darò questa